

altre osservazioni che ha fatto l'onorevole Pescatore, io cesso di parlare, pregando la Camera a voler respingere la modificazione da esso proposta, e ad adottare il sistema proposto dalla minoranza della Commissione.

BIXIO. Io persisto nel mio emendamento. Qual è la ragione, per la quale gli onorevoli membri della minoranza della Commissione non vogliono eliminare il sindaco?

Essi si accostano già al mio emendamento quando dicono: se si trattasse di città subalterne, e non si trattasse delle città principali, noi ammetteremmo che il sindaco è persona pericolosa, perchè è ufficiale del Governo. L'idea in genere non si rifiuta dunque dalla minoranza della Commissione; ma ecco come essa distingue.

Essa dice che, nelle città principali ove ha sede una Corte d'appello, il sindaco in genere è scelto secondo lo spirito della maggioranza dei Consigli, e che quindi è indipendente dall'azione governativa. Su questo appunto fondasi l'obbiezione che io faceva contro l'ammissione del sindaco nella Commissione elettiva dei giurati. Se, per confessione di coloro che hanno proposto l'articolo 3, i sindaci nelle città principali sono scelti secondo il colore della maggioranza, che ne avverrà? Ne avverrà che avremo una maggioranza, la quale eleggerà a suo piacimento i membri che dovranno nominare giurati, e che questi membri, eletti da una maggioranza che ha il colore del sindaco, saranno appoggiati dal voto del sindaco stesso, il quale, invece d'impedire l'influenza di un partito, gli darà anzi la preponderanza. Noi avremo dunque sempre dei giurati, il cui colore politico sarà quello della maggioranza del municipio.

Ringrazio la minoranza della Commissione dell'argomento somministratomi; io volevo appunto evitare un tale inconveniente; quindi insisto perchè il sindaco non faccia parte della Commissione elettiva, che il sindaco non la presieda, e che il presidente della Commissione sia elettivo.

Veniamo all'obbiezione fatta relativamente alla tratta a sorte.

Si dice che coloro che verrebbero eletti per votazione avrebbero una maggior conoscenza personale dei diversi individui che debbono essere scelti a giurati.

Siccome dobbiamo in genere ricercare negli elettori dei giurati probità e conoscenza delle persone, io sostengo che tali dati si trovano in genere in coloro che compongono i Consigli comunali ed i Consigli provinciali, e che quindi avremo gli stessi elementi, sia che si ricorra alla votazione, sia che si ricorra alla sorte.

I consiglieri conoscono sempre le qualità dei cittadini che sono iscritti come elettori. Se tutti i consiglieri hanno questa speciale conoscenza degli elettori, tanto vale che siano nominati per sorte, quanto per voti. Ove poi i consiglieri stessi non conoscessero gli elettori, dovrebbero sempre assumere informazioni; e se queste informazioni fossero chieste dagli eletti per sorte, sarebbero sempre attinte a sorgenti non sospette, mentre gli altri eletti per partito, le prenderebbero da persone

dello stesso colore. Nel senso della minoranza della Commissione avremmo sempre adunque degli elettori che forse voterebbero per partito, e non corrisponderebbero all'intento desiderato.

Persisto quindi che nelle elezioni si abbia alternamente ricorso alla sorte ed ai voti; che la sorte nomini la Commissione, e questa nomini i giurati per voti. Avremo così, da una parte, la necessaria prudenza per ottenere la capacità, l'indipendenza e la probità negli eletti; dall'altra, la sorte che eliminerà i partiti nella scelta degli elettori dei giurati. È perciò giustificato l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Avendo già data lettura dell'emendamento del deputato Pescatore, leggerò ora quello del deputato Bixio. Esso importerebbe la soppressione di tutta quella parte dell'articolo 79 che è posta sotto i quattro primi capoversi, e vi surrogerebbe i seguenti:

« Art. 79. Nei primi quindici giorni di giugno e di dicembre di ogni anno una Commissione, composta di tre consiglieri provinciali e di due municipali, forma la lista dei giurati, che nel semestre successivo possono essere chiamati a dar giudizio.

« I consiglieri, che devono far parte della detta Commissione, saranno tratti a sorte in ogni anno nella solita tornata delle adunanze dei Consigli provinciali e municipali delle città ove siedono le Corti di appello, e si trarranno pure a sorte cinque consiglieri supplenti.

« La Commissione eleggerà il suo presidente e vicepresidente, e sarà in mancanza loro presieduta dal consigliere più anziano in età fra i membri della stessa, come saranno per anzianità suppliti i membri che mancassero dai consiglieri che devono farne le veci.

« La Commissione nominerà fra i suoi membri il segretario, il quale ne stenderà i verbali, che faranno parte degli atti dei Consigli provinciali.

« Gli intendenti generali convocheranno le Commissioni dei giurati con avviso a domicilio dato quindici giorni prima dei mesi di giugno e di dicembre, e le Commissioni sederanno nei locali destinati alle solite adunanze provinciali.

« Il numero dei giurati, che le Commissioni devono iscrivere, ecc., *il resto come nel progetto della minoranza della Commissione.* »

La parola spetta al deputato Mamiani.

MAMIANI. Ieri io mi alzava per aderire all'emendamento presentato dall'onorevole Gastaldetti, perchè era quel solo che lasciava integra nella sostanza la legge che insino ad ora governa fra noi l'istituzione dei giurati; e ripete ciò che altra volta io accennava dolermi assai, poichè fra poco tempo debb'essere riprodotta innanzi all'Assemblea questa gran quistione della più adatta composizione dei giudici del fatto, non abbia gradito al Governo di lasciare le cose nell'attuale loro stato.

Spiacemi, dico, non siasi mantenuta l'istituzione nelle presenti sue condizioni, perchè è impossibile che l'ordine nuovo, il quale comincerà coll'odierna delibera-